



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

Viale Alessandro Ruspoli, 80 - 00126 ROMA - XXI Distretto
C.F.97197210582 C.M. Rmic841006
Tel. 0645554724 Fax: 0652319357
e-mail: RMIC841006@istruzione.it Pec: rmic841006@pec.istruzione.it
www.icgiovannipaoloi.edu.it



Prot. 1440VI.13 del 18/03/2021

Oggetto: Servizio di cassa dell'Istituzione scolastica statale I.C.Giovanni Paolo II- CIG 7074754FAD – Convenzione di Cassa del 01/01/2017, in scadenza al 31/12/2020 – Proroga “tecnica”, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Convenzione di Cassa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente *«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»*;
- VISTO** il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, recante *«Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»*;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*;
- VISTA** la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante *«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»*;
- VISTA** la L. 241 del 7 agosto 1990, recante *«Nuove norme sul procedimento amministrativo»*;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante *«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*;
- VISTA** la Delibera A.N.AC. n. 312 del 9 aprile 2020, recante *«Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni»*, con la quale l'Autorità ha affermato che *«Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza»* (cfr., punto I.1);
- PREMESSO** che all'esito di procedura aperta di carattere comunitario ai sensi degli artt. 59, comma 4, e 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, indetta con determina prot. n. 1391 del 22 marzo 2016 ed aggiudicata con determina prot. n. 2719 del 31 maggio 2016 al RTI Poste Italiane S.p.A./Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., il Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso”, nella qualità di Istituto Capofila della Rete di

Scuole costituita ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 275/99, ha stipulato un accordo quadro avente ad oggetto il «*Servizio di cassa a favore della Rete di Scuole*»;

PREMESSO che l'Istituzione scolastica, aderente alla suddetta Rete, in attuazione del suddetto accordo quadro, ha stipulato, in data 17/05/2017, apposita Convenzione di Cassa, che andrà a scadere in data 31/12/2020;

PREMESSO che, con nota prot. 1404 del 21 maggio 2020 il Liceo Ginnasio "Torquato Tasso" ha comunicato la costituzione di una Rete di Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.P.R. 275/99, dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 43, comma 2, del D.I. 129/2018, funzionale allo svolgimento, in via aggregata, di una nuova procedura ad evidenza pubblica per il riaffidamento del suddetto Servizio;

PREMESSO che si è completata la nuova procedura di gara per il riaffidamento del Servizio oggetto della Convenzione di cassa in scadenza, compatibilmente con le oggettive difficoltà organizzative derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha interessato l'intero territorio nazionale, e con esso il settore degli appalti pubblici, come anche rilevato dall'A.N.AC. con la succitata Delibera n. 312 del 9 aprile 2020;

CONSIDERATO che la Convenzione di Cassa stipulata da questa Istituzione è scaduta in data antecedente all'individuazione del nuovo aggiudicatario della procedura di gara

CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento di tutta la procedura sussiste la necessità di garantire la continuità del Servizio senza soluzione di continuità, anche in aderenza ai principi generali dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, risultando tale Servizio di primaria importanza, in quanto funzionalmente e inscindibilmente connesso alla gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, della Convenzione di Cassa, «*È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi*»;

CONSIDERATO che sia la giurisprudenza amministrativa (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, nn. 7976/2019, 4267/2019, 274/2018, 1337/2018; T.A.R. Piemonte, Torino, n. 219/2020; T.A.R. Toscana, n. 158/2020; T.A.R. Lazio, Roma, n. 11594/2019) sia l'A.N.AC. (cfr., *ex multis*, Delibere nn. 882/2019, 423/2019, 384/2018, 1200/2016) hanno affermato la possibilità di ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario a consentire l'espletamento della procedura per il riaffidamento del contratto;

RITENUTO di disporre, per le ragioni sopra espresse e in virtù della normativa e delle applicazioni giurisprudenziali e di prassi sopra richiamate, la proroga della Convenzione di Cassa in scadenza, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario della procedura, da indirsi da parte della Rete di Istituzioni scolastiche in via di costituzione, e all'avvio delle attività oggetto di affidamento, e comunque per un tempo non superiore a sei mesi;

VISTO che la proroga già richiesta con precedente determina prot.2745 del 16/12/2020 fino al **31/03/2021** sta per scadere; si rende necessaria nuova proroga fino al **30/06/2021** che sarà accordata agli stessi patti, prezzi e condizioni della suddetta Convenzione, e che la stessa decadrà di diritto, in via automatica, nel caso in cui la nuova procedura di affidamento addivenga ad aggiudicazione e le conseguenti attività vengano avviate in epoca antecedente rispetto al suddetto termine massimo di sei mesi;

DATO ATTO che, in caso di decadenza automatica della proroga, alcun risarcimento, indennità o emolumento, comunque denominato, spetterà a RTI Poste Italiane S.p.A. per le prestazioni non somministrate per effetto dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, anche in deroga all'art. 1671 c.c.;

VISTO che in virtù dei criteri di semplificazione dei rapporti contrattuali ed efficientamento dei costi di cui all'Accordo Quadro sottoscritto il 26/07/2016 tra l'Istituto Capofila della Rete in qualità di Stazione appaltante e Poste Italiane in qualità del Gestore del servizio, **non si rende necessario atto aggiuntivo** da allegare al presente provvedimento;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

per tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, da intendersi integralmente richiamato e trascritto:

- al fine di assicurare la necessaria continuità del Servizio in essere, di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la Convenzione di Cassa in scadenza, stipulata con il RTI Poste Italiane S.p.A., per il tempo strettamente necessario al riaffidamento del Servizio, e comunque per un tempo non superiore a sei mesi, per un valore pari a € 95,00 (euro 95/00)], IVA esclusa, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Convenzione medesima;
- di prevedere la decadenza di diritto, e in via automatica, della proroga, nel caso in cui la nuova procedura di affidamento addivenga ad aggiudicazione, e le conseguenti attività vengano avviate, in epoca antecedente rispetto al suddetto termine massimo di sei mesi;
- di disporre che, in caso di decadenza automatica della proroga, alcun risarcimento, indennità o emolumento, comunque denominato, spetterà al RTI Poste Italiane S.p.A. per le prestazioni non somministrate per effetto dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, anche in deroga all'art. 1671 c.c.;
- di dare mandato al R.U.P. per l'adempimento delle attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento e degli obblighi di trasparenze previsti dalla legge.

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuliana Atzeni*

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse